

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 28/C (2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 9 Gennaio 2007,
ha adottato la seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Cerini Dr. Francesco, Scalingi Avv. Federico, Porceddu Avv. Carlo, Lo Piano Dr. Michele – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

1. RECLAMO A.S.D. ASTREA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE FANKA STEEVE GERARD (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 9/D del 15.11.2006)

L'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. ha respinto la richiesta della A.S.D. Astrea di tesserare il calciatore Steeve Gerard Fanka di origine extracomunitaria.

Contro il provvedimento di diniego la A.S.D. Astrea ha proposto reclamo alla Commissione Tesseramenti ed ha dedotto che il calciatore aveva diritto al tesseramento essendo decorso un anno dalla data in cui egli aveva ottenuto il permesso di soggiorno ed essendo provato il requisito annuale della residenza in forza del provvedimento del Tribunale dei minori con il quale il predetto era stato affidato alla famiglia Giuzio.

La Commissione Tesseramenti ha respinto il reclamo per mancanza di prova in ordine al requisito della residenza anagrafica del calciatore in Italia da almeno dodici mesi.

Contro la decisione della Commissione ha proposto ricorso l'A.S.D. Astrea deducendo l'erroneità della tesi secondo cui la prova del requisito della residenza da oltre un anno in Italia debba darsi necessariamente con la produzione del certificato anagrafico, nonostante che essa risulti altrimenti, come nella specie, per effetto dell'affidamento del calciatore straniero, minore di età, ad una famiglia residente in Italia, con provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana. La ricorrente, a sostegno della sua tesi, cita anche la decisione C.A.F. di cui al Com. Uff. 53/C del 27.3.2006.

Il ricorso è infondato.

Il calciatore Steeve Gerard Fanka è nato il 28.2.1988 a Douala (Camerun).

Il Tribunale dei minori di Potenza, con provvedimento del 12.10.2005, affidò il Fanka, che era entrato illegalmente in Italia, ai coniugi Giuzio Vito e Rinaldi Incoronata, che ne avevano fatto richiesta.

In forza del suddetto provvedimento, al Fanka fu rilasciato il permesso di soggiorno, successivamente rinnovato fino al 10.8.2007.

La A.S.D. Astrea chiese il tesseramento del Fanka a decorrere dal 20.10.2006.

È pacifico che l'iscrizione del Fanka nei registri anagrafici è avvenuta soltanto il 16.9.2006.

La posizione del Fanka rientra nella disciplina dell'art. 40, comma 11 *bis* delle N.O.I.F., trattandosi di calciatore di età superiore a sedici anni, mai tesserato per federazioni estere e per il quale è stato chiesto il tesseramento da una società della Lega Nazionale Dilettanti.

In base alla predetta disposizione la richiesta di tesseramento deve essere accompagnata:

- a) da una dichiarazione attestante che il calciatore non è stato mai tesserato per una federazione estera;
- b) dal certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia da almeno dodici mesi;
- c) dal permesso di soggiorno, trattandosi di soggetto extracomunitario, valido almeno fino al termine della stagione sportiva.

La disposizione di cui sopra è stata introdotta nel giugno del 2004 (v. Com. Uff. n. 194/A) ed è significativo che, a differenza di quanto previsto al comma 11, p. 1, lett. d) N.O.I.F., nel quale è prevista solo una generica documentazione di una residenza in Italia, nel comma 11 *bis* è stato invece previsto l'obbligo di presentazione di un «certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia da almeno dodici mesi».

Ciò vuol dire che non è sufficiente avere una residenza in Italia, ma è necessario che questa residenza sia stata ufficializzata nei confronti dello Stato, mediante l'iscrizione nei registri anagrafici.

Nella specie considerata, non si tratta, quindi, di un problema di prova della residenza; non si tratta, cioè, di stabilire se la residenza possa essere provata anche con mezzi diversi dalla certificazione anagrafica.

Si tratta, invece, di un requisito della residenza; la norma richiede non solo la residenza di fatto, ma che sia avvenuta l'iscrizione del soggetto all'anagrafe della popolazione residente.

Questa situazione non è nuova per il nostro ordinamento che, talvolta, lega all'obbligo dell'iscrizione nei registri anagrafici la possibilità di ricevere determinate prestazioni dalla pubblica amministrazione o l'acquisizione di taluni diritti.

In conclusione, poiché l'iscrizione nei registri anagrafici dei residenti è previsto dalla norma (art. 40, comma 11 *bis* N.O.I.F.) come un requisito sostanziale, in mancanza della iscrizione da almeno dodici mesi legittimamente è stato rifiutato il tesseramento del Fanka.

È stata richiamata la decisione di questa C.A.F. (Com. Uff. n. 53/C del 27.4.2006), ma il richiamo non è pertinente, perché in quel caso la società che aveva richiesto il tesseramento non apparteneva alla Lega Nazionale Dilettanti e quindi non era applicabile l'art. 40, comma 11 *bis* N.O.I.F., ed inoltre il requisito richiesto non era quello della residenza anagrafica, ma quello della «residenza legale».

In quel caso la C.A.F. ha statuito che «residenza legale» non coincide con residenza anagrafica, giacché la legalità della residenza vuole significare soltanto la sua regolarità che si perfeziona con il rilascio del permesso di soggiorno a prescindere dall'iscrizione nei registri dell'anagrafe.

Nel caso in esame, si ribadisce, non è invece sufficiente la residenza legale ma è invece richiesto come altro requisito, di carattere sostanziale, la residenza anagrafica protrattasi per un anno.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Astrea di Roma e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RECLAMO S.S.D. GATTOPARDO PALMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S.S. GATTOPARDO/SERRADIFALCO DEL 7.10.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 13 del 16.11.2006)

La S.S.D. Gattopardo Palma ha presentato reclamo alla Commissione d'Appello Federale avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico pubblicato nel Com. Uff n. 13 del 16.11.2006 riguardante la gara Allievi Regionali Girone D S.S.D. Gattopardo Palma/F.C.D. Serradifalco del 7.10.2006, avente ad oggetto l'assunta posizione irregolare dei calciatori Lo Giudice Giuseppe, Cottitto Giuseppe, Zarbo Giuseppe, Di Franco Giuseppe, Gueli Salvatore, Giganti Gianluca, Tondo Giuseppe e Viciguerra Calogero.

Il Giudice di 2° Grado, infatti, su reclamo della società F.C.D Serradifalco, esaminati gli atti del procedimento, “ha accertato in data 18.10.2006 per mezzo del sistema informatico centralizzato che i calciatori in premessa, con esclusione di Zarbo Giuseppe e Gueli Salvatore, non risultano essere tesserati per la società S.S. Gattopardo”.

Tanto premesso la C.A.F. osserva quanto appresso.

A seguito di esplicita richiesta istruttoria formulata da questo Organo giudicante, l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Sicilia, inoltrava la documentazione di tesseramento relativa ai calciatori sopra indicati, dalla quale emergeva senza dubbio alcuno che gli stessi fossero, alla data di disputa dell'incontro *de quo*, regolarmente tesserati per la società S.S.D. Gattopardo Palma.

Ne consegue che lo spiegato reclamo debba trovare accoglimento.

Per questi motivi la C.AF. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Gattopardo di Palma di Montechiaro (Agrigento), per l'effetto annulla la delibera impugnata ripristinando il risultato conseguito sul campo di 1 – 0.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RECLAMO S.S.D. GATTOPARDO PALMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S.S. GATTOPARDO/LIB. JUVENISSA DEL 28.10.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 13 del 16.11.2006)

La S.S.D. Gattopardo Palma ha presentato reclamo alla Commissione d'Appello Federale avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico pubblicato nel Com. Uff n. 13 del 16.11.2006 riguardante la gara Allievi Regionali Girone D S.S.D. Gattopardo Palma/Lib. Juvenissa del 28.10.2006, avente ad oggetto l'assunta posizione irregolare dei calciatori Lo Giudice Giuseppe, Cottitto Giuseppe, Zarbo Giuseppe, Di Franco Giuseppe, Gueli Salvatore, Giganti Gianluca, Tondo Giuseppe e Viciguerra Calogero.

Il Giudice di 2° Grado, infatti, su reclamo della società Lib. Juvenissa, esaminati gli atti del procedimento, “ha accertato in data 18.10.2006 per mezzo del sistema informatico centralizzato che i calciatori in premessa, con esclusione di Zarbo Giuseppe e Gueli Salvatore, non risultano essere tesserati per la società S.S. Gattopardo”.

Tanto premesso la C.A.F. osserva quanto appresso.

A seguito di esplicita richiesta istruttoria formulata da questo Organo giudicante, l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Sicilia, inoltrava la documentazione di tesseramento relativa ai calciatori sopra indicati, dalla quale emergeva senza dubbio alcuno che gli stessi fossero, alla data di disputa dell'incontro *de quo*, regolarmente tesserati per la società S.S.D. Gattopardo Palma.

Ne consegue che lo spiegato reclamo debba trovare accoglimento.

La C.A.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Gattopardo di Palma di Montechiaro (Agrigento), per l'effetto annulla la delibera impugnata ripristinando il risultato conseguito sul campo di 4 – 0.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RECLAMO S.S.D. GATTOPARDO PALMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S.S. GATTOPARDO/REAL NISSA DEL 14.10.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 13 del 16.11.2006)

La S.S.D. Gattopardo Palma ha presentato reclamo alla Commissione d'Appello Federale avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico pubblicato nel Com. Uff n. 13 del 16.11.2006 riguardante la gara Allievi Regionali Girone D S.S.D. Gattopardo Palma/Real Nissa del 14.10.2006, avente ad oggetto l'assunta posizione irregolare dei calciatori Lo Giudice Giuseppe, Cottitto Giuseppe, Zarbo Giuseppe, Di Franco Giuseppe, Gueli Salvatore, Giganti Gianluca, Tondo Giuseppe e Viciguerra Calogero.

Il Giudice di 2° Grado, infatti, su reclamo della società Real Nissa, esaminati gli atti del procedimento, ha accertato in data 18.10.2006 per mezzo del sistema informatico centralizzato che i calciatori in premessa, con esclusione di Zarbo Giuseppe e Gueli Salvatore, non risultano essere tesserati per la società S.S. Gattopardo”.

Tanto premesso la C.A.F. osserva quanto appresso.

A seguito di esplicita richiesta istruttoria formulata da questo Organo giudicante, l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Sicilia, inoltrava la documentazione di tesseramento relativa ai calciatori sopra indicati, dalla quale emergeva senza dubbio alcuno che gli stessi fossero, alla data di disputa dell'incontro *de quo*, regolarmente tesserati per la società S.S:D. Gattopardo Palma.

Ne consegue che lo spiegato reclamo debba trovare accoglimento.

La C.A.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Gattopardo di Palma di Montechiaro (Agrigento), per l'effetto annulla la delibera impugnata ripristinando il risultato conseguito sul campo di 1 – 0.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RECLAMO F.C. SPORTING ISSOGNE 2001 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VAL D'AYAS/SPORTING ISSOGNE 2001 DEL 5.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta – Com. Uff. n. 18 del 23.11.2006)

Con ricorso proposto in data 24.11.2006 la società F.C. Sporting Issogne 2001, in persona del suo Presidente Duc Roger proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare della L.N.D. - Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta che con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 18 del 23.11.2006 rigettava il reclamo proposto dalla suddetta società riguardante il tesseramento del giocatore Favre Ivan.

La C.A.F. preliminarmente osserva che il ricorso proposto dalla F.C. Sporting Issogne 2001 sia inammissibile ai sensi degli artt. 29, comma 5 e 33, comma 2 per omesso invio di copia dei motivi di reclamo alla controparte con ciò violando apertamente il principio del contraddittorio.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi degli artt. 29 comma 5 e 33 comma 2 C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi di reclamo alla controparte, il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Sporting Issogne 2001 di Issogne (Aosta) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6. RECLAMO A.C. SANMARTINESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AC SANMARTINESE/U.S. SOMAGLIA DEL 22.10.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 16 del 16.11.2006)

La A.C. Sammartinese ha presentato ricorso alla Commissione d'Appello Federale avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore Giovanile e Scolastico pubblicata sul Com. Uff. n. 16 del 16.11.2006, riguardante la gara A.C. Sammartinese/U.S. Somaglia del 22.10.2006 in ordine alla possibilità di schierare in campo calciatori con il cartellino della stagione precedente anche se di altra società.

Questa Commissione d'Appello Federale dichiara l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 33, comma 2 C.G.S. in quanto tardivo, avendo la A.C. Sammartinese inviato il ricorso oltre il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per tardività, il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Sanmartinese di San Martino in Strada (Lodi) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7. RECLAMO BISCEGLIE CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.300,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 185 del 17.11.2006)

La S.S. Bisceglie Calcio a Cinque ha presentato ricorso a questa Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque pubblicata con Com. Uff. n. 185 del 17.11.2006, portante la sanzione dell'ammenda di €2.300,00 inflitta alla reclamante.

Esaminato il ricorso presentato, la Commissione d'Appello Federale dichiara l'inammissibilità dello stesso, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., avendo la S.S. Bisceglie Calcio a Cinque presentato tardivamente il preannuncio di reclamo con richiesta copia degli atti.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per tardività del preannuncio di reclamo con richiesta di copia degli atti, il reclamo come sopra proposto dalla Bisceglie Calcio a Cinque di Risceglie (Bari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

8. RECLAMO A.C. ALBIATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALC. FOSSATI LUIGI FINO AL 25.7.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 20 del 30.11.2006)

Con ricorso in data 6.12.2006 la società A.C. Albiatese, con sede in Albiate Via Cesare Battisti 60, in persona del Presidente Mariani Umberto proponeva ricorso avverso il rigetto del ricorso proposto alla Commissione Disciplinare come da Com. Uff. del Comitato Regionale Lombardia n. 20 del 30.11.2006 con il quale veniva comminata la squalifica al calciatore Fossati Luigi.

Pertanto si ritiene che il ricorso proposto dalla A.C. Albiatese sia inammissibile ai sensi dell'art. 33 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Albiatese di Albiate (Milano) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

9. RECLAMO POL. ACQUAVIVA CASERTA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. DE GAETANO MICHELE FINO AL 21.4.2010
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 46 del 30.11.2006)

Il Giudice Sportivo della Lega nazionale Dilettanti presso il Comitato Regionale Campania ha inflitto, ai sensi dell'art. 14 C.G.S., a Michele De Gaetano, dirigente dell'Acquaviva Caserta, la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività fino al 21.4.2010, perché al termine della Gara di II^a categoria Acquaviva Caserta c. Cales del 21.10.2006 «*scagliava contro l'arbitro, con violenza, il cancello d'ingresso al campo, colpendolo e procurandogli una frattura alla falange distale della mano sinistra e lo ingiuriava e minacciava*».

La Commissione Disciplinare ha respinto il reclamo proposto dalla Polisportiva Acquaviva Caserta contro la suddetta decisione.

La Commissione Disciplinare ha ritenuto che «*la ricostruzione dei fatti proposta dalla società reclamante, incentrata sulla presunta involontarietà del gesto compiuto dal dirigente Di Gaetano Michele (che ha sbattuto con violenza un cancello di ferro contro l'arbitro, allorché questi stava per attraversarlo, causandogli così una frattura al dito mignolo, come dalla documentazione ospedaliera), appare non verosimile, alla luce della circostanza che, in quel frangente, il suddetto dirigente indirizzava insulti e minacce appunto al direttore di gara. Tale specifico elemento depone, viceversa, nel senso che l'attività lesiva è stata deliberata, in accompagnamento a quella, contestuale, ingiuriosa e minacciosa. L'irrogata sanzione appare, dunque, congrua ed adeguata ai fatti*».

Contro la suddetta decisione ha proposto ricorso la Polisportiva Acquaviva Caserta denunciando che nel determinare la sanzione, sproporzionata al fatto, la Commissione Disciplinare non aveva tenuto conto di circostanze che avrebbero potuto indurre ad un minor rigore, quali, la mancanza di precedenti specifici a carico del dirigente, il comportamento corretto tenuto dal medesimo dirigente dopo la gara, la mancanza di precedenti a carico della società, l'assoluta involontarietà del gesto, la disparità di trattamento rispetto a casi analoghi.

Il ricorso non può essere accolto perché la motivazione della Commissione Disciplinare è esaustiva e tale da giustificare ampiamente la misura della sanzione inflitta, non essendo necessario che nella motivazione della determinazione della pena siano analiticamente indicate tutte le circostanze indicate dalla parte, quando appare chiaro, come nella specie, che vi è stata una valutazione globale del caso e sono stati posti in evidenza gli elementi ritenuti rilevanti.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Acquaviva Caserta di Caserta e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

ORDINANZA

10. RECLAMO U.S.D. BOYS CAIVANESE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BOYS CAIVANESE/LACCO AMENO DELL'1.10.2006 (Decisioni della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 41 del 16.11.2006)

In relazione al reclamo in epigrafe, la C.A.F.

DISPONE

l'invio degli atti all'Ufficio Indagini ai fini dell'accertamento della procedura di accettazione temporale delle raccomandate:

- n. 12903233124.3 indirizzata alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania;
- n. 12903233118.5 indirizzata alla A.S. Lacco Ameno;

da parte della società U.S.D. Boys Caivanese.

Pubblicato in Roma il 10 Gennaio 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Luca Pancalli